



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

ORIGINALE

R. D. n.12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RIDUZIONI E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, presso **la sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole**, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

CERETTA ALESSANDRO	P	Favorevole	CARLI DAVIDE	P	Favorevole
TRENTIN BARBARA	P	Favorevole	BOSEGGIA STEFANO	P	Favorevole
LONGO MARIUCCIA	P	Favorevole	NARDI LUCA	A	
GODI RICCARDO	P	Favorevole	FERRARO ANNA	A	
LONGO MARIO GILBERTO	P	Favorevole	BARANA MICHELA	P	Astenuto
TODESCO FERNANDO	P	Favorevole	CRISTANI LAURA	P	Astenuto
FAVENO VITTORINA	P	Favorevole			

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2
(F)avorevoli n. 9; (C)ontrari n. 0; (A)stenuti n. 2

Partecipa alla seduta Il Segretario comunale Dott. TRESCATO GISELLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2019.

Il Sindaco sottopone all'attenzione ad alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto esponendo quanto riportato: "Imposta unica comunale (iuc) – approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze della componente tari - anno 2019".

Il Sindaco: cedo la parola all'Assessore Mario Longo.

Assessore Longo Mario: alla luce della situazione, mi dispiace dirlo ma qua avremo un aumento del 3,5%. Questo aumento l'ho diviso in quattro punti per spiegarlo: innanzitutto i rifiuti RAI che crescono, praticamente, e non danno introito per il Comune. In questo caso noi abbiamo una perdita di circa 30.000,00 €. Questo è un dato di fatto. Un ulteriore incremento dei rifiuti abbandonati, ne abbiamo già parlato in un Consiglio precedente, questa è una piaga che non riusciamo a risolvere, anzi è peggiorata. Poi un'altra cosa la presenza di due case di riposo, questi enti producono grosse quantità di secco e anche questo influisce. Il tre e mezzo quindi è per andare a coprire quello che noi dobbiamo portare nel 2019. Consideriamo che nel nostro piano finanziario ci mancano esattamente 100.000,00 € su queste cose. Non ci sono altre soluzioni rispetto a quello che prevede l' IFEL come standard delle prestazioni, perciò in totale sono quasi 100.000,00 €.

Il Consigliere Cristani: in che senso mancano 100.000,00 €?

Assessore Longo Mario: i 100.000,00 € nel nostro piano finanziario e sommando questo sono 100.000,00 € in meno su questi quattro punti. Abbiamo un aumento di quello che è l'umido, un aumento di quello che andiamo a prendere in giro più su quello che è una perdita di 30.000,00 €, in totale abbiamo un ammanco di 100.000,00 €. E questo va a spiegare il 3,5% con tutta la nostra buona volontà, però dobbiamo aumentare su questo.

Il Consigliere Cristani: le case di riposo sono due, ma non hanno aumentato i loro ospiti. Nel giro di vent'anni sarà sempre quella la frazione secca.

Assessore Longo Mario: è aumentato il costo dello smaltimento, comunque un 3,5 % per famiglia si aggira intorno ai 10/12 euro, abbiamo fatto i conteggi e non aggraviamo una situazione familiare dal nostro punto di vista, stiamo sui 15,00 € massimo per famiglia.

Il Consigliere Cristani: come mai peggiora il problema dell'abbandono dei rifiuti? Noi abbiamo pensato: mettiamo le telecamere nei punti strategici, eppure in quei punti lì ancora c'è la gente che abbandona. Vuol dire che non andiamo poi a trovarla a casa questa gente qui.

Assessore Longo Mario: avrei un altro tipo di osservanza: se una persona nel corso dell'anno vede quel tizio abbandonare i rifiuti, che faccia denuncia alla polizia locale. Perché qua tutti vedono e nessuno fa niente. E non parlo di extracomunitari ma di persone che sono del nostro comune. Se noi mettiamo giù una telecamera, e ci costa, quel punto lì rimane pulito 20 metri più avanti no. Cosa facciamo? Riempiamo il paese di telecamere, non credo sia una soluzione. Io credo che la soluzione più semplice sia essere più civili e se vediamo qualcuno anche di dirlo.

Il Consigliere Cristani: quello sì, è che possiamo pensare ad una azione più strategica. Tipo: mettere nei punti critici uno che vigili.

Assessore Longo Mario: se lei ha un'idea noi la prendiamo e la vagliamo.

Il Consigliere Cristani: tipo fare un appostamento nei punti critici, giusto da arrivare lì e chiedere i documenti e finalmente sanzionare qualcuno.

Assessore Longo Mario: i documenti possono essere richiesti solo ed esclusivamente dalla polizia municipale.

Il Consigliere Cristani: no, bisogna farlo attraverso gli organi, le persone competenti.

Assessore Longo Mario: il personale è quello che è.

Il Consigliere Cristani: adesso abbiamo anche l'accordo con i Vigili di Albaredo d'Adige, si può...

Assessore Longo Mario: non si può, c'è una legge ...

Il Consigliere Cristani: però così continuiamo ad aumentare i costi e metterli a carico delle famiglie e delle imprese, perché ci sono delle persone incivili. Forse bisogna trovare il sistema per bloccare queste persone incivili.

Assessore Longo Mario: ci stiamo lavorando sopra. Io sono più che convinto che nell'arco dell'anno una persona o due riusciamo a prenderle. Dico soltanto che se il cittadino vede e non comunica ..., basta prendere due o tre persone, che sono convinto saranno sempre quelle. Sono talmente abituati a dire alla moglie "porto io fuori le immondizie la mattina", che quando passano con la macchina le lanciano fuori dal finestrino. Quello non è portare fuori ma è lanciare dal finestrino che è diverso.

Il Consigliere Cristani: magari una politica di sensibilizzazione. Il Comune manda un volantino nelle case minacciando sanzioni o cose di questo genere, invitando i cittadini a segnalare. Persone irritate per questa situazione ce ne sono tante. Se spargiamo ancora di più la voce in paese, tutti magari rimangono più vigili e attenti, e più collaborativi anche.

Assessore Longo Mario: proviamo anche a sensibilizzare.

Il Sindaco: c'è da dire purtroppo che è un malcostume molto diffuso non solo ad Arcole, io personalmente credo che in minima parte siano residenti, abbiamo anche l'isola ecologica e mi sembra strano che qualcuno vada in giro a buttarla nel fosso. Forse è gente che non abita neanche ad Arcole, passa magari va a lavorare e lancia i rifiuti. Sarebbe doppiamente stupido uno di Arcole che va buttarla nel fosso. L'isola ecologica è aperta tutti i giorni e comunque poi ci torna indietro perché tutti questi rifiuti li paghiamo noi, vanno tutti in questi aumenti, quindi sarebbe doppiamente stupido.

Abbiamo risolto in una via con una telecamera in pieno centro abitato, ma possibile che lì nessuno abbia mai visto? quando ho chiesto "è ma...". Lì con la telecamera abbiamo un po' risolto il problema ma non possiamo mettere una telecamera ogni 10 metri.

Il Sindaco a conclusione della relazione mette ai voti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01.09.2014, applicato per l'annualità 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.06.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.07.2015, applicato per l'annualità 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2016 di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), pubblicata sul portale del federalismo in data 31.05.2016, con decorrenza dall'anno 2016;

VISTA infine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2017 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.03.2017, applicato per l'annualità 2017;

VISTA quindi la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2018, di approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe e delle scadenze della componente TARI per l'anno 2018, pubblicata sul portale del federalismo in data 22.05.2018;

CONSIDERATO quanto stabilito con la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, che riporta i seguenti commi:

DEROGA COEFFICIENTI TARI ESTESA ANCHE AL 2019

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere **per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.**

FABBISOGNI STANDARD

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

DAL 2016 LA TARI SI CALCOLA SULLA SUPERFICIE CATASTALE

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, **al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.**

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1093 della Legge 145 del 30.12.2018 ha esteso anche al 2019 la facoltà di derogare ai limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura del 50 per cento, precedentemente prevista dal comma 652 della Legge di stabilità 2014, e che l'Ente conferma la necessità di modificare anche per l'anno 2019 tali coefficienti in modo da operare una redistribuzione più equa dei costi riferiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che per il calcolo dei fabbisogni standard previsti dal comma 653 della Legge di stabilità 2014, che rappresentano un confronto che permette all'Ente di valutare l'andamento della propria gestione dei rifiuti, l'Ente deve avvalersi del prospetto di calcolo messo a disposizione sul portale dell'IFEL.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del 07 dicembre 2018 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

VISTO altresì il D.M. del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 02.02.2019, che ha differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il bilancio 2019 in corso di approvazione (di cui all'odierno O.D.G.);

PRESO ATTO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza e per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra nello spazio discrezionale di orientamento politico-amministrativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge di Stabilità 2014 gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. L.gs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, inoltre, che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune o da ditta incaricata del servizio, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, oltre alla superficie imponibile dell'abitazione viene considerato il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" suddivise in categorie come precedentemente previste per la TARES, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;

VALUTATO che, a decorrere dall'anno 2017, è stata prevista la facoltà per i contribuenti di aderire al compostaggio domestico previa sottoscrizione di apposita modulistica approvata con delibera di C.C. n. 8 del 08.03.2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.03.2017;

TENUTO CONTO che la Legge Regionale n. 52 del 31.12.2012 e s.m.i. ha definito nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 13 del 21.01.2014, ha individuato i bacini territoriali ottimali, tra cui il bacino VERONA SUD al quale è stato associato il Comune di Arcole;

CONSIDERATO che il Comune di Arcole, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12.12.2014, ha approvato lo schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino, e che da tale data si intende costituito il Consiglio di Bacino Verona Sud;

APPURATO che, essendo in scadenza al 31.12.2018 l'affidamento alla ditta SER.I.T. SRL per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, come da determinazione n. 307 del 29.12.2017, e che il consiglio di Bacino Verona Sud con deliberazione n. 26 del 27.12.2018 ha confermato la possibilità di prorogare il servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara necessarie al nuovo affidamento, al fine di garantire una continuità nel servizio;

VALUTATA la necessità di procedere a una proroga di tale affidamento fino al 30.06.2019, secondo quanto disposto con determinazione n. 274 del 29.12.2018, attivando altresì le procedure di gara necessarie al nuovo affidamento;

VISTO che i costi complessivi per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio di Arcole nell'anno 2019, come da piano finanziario allegato, sono per € 43.177,64= imputabili ai costi fissi, quali costi di spazzamento delle strade, costi amministrativi di riscossione, costi generali di gestione e costi di messa a disposizione ai nuovi residenti comunali n. 1 bidoncino per la raccolta della frazione "umido", mentre per €. 594.461,61= sono imputabili ai costi variabili, quali i costi della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ed i costi della loro raccolta differenziata;

TENUTO CONTO che il D.P.R. n. 158 del 1999 prevede la redazione del Piano Finanziario contenente sia la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani che la componente economico-finanziaria del servizio stesso, con suddivisione dei costi;

CONSIDERATO che l'approvazione dei Piani Finanziari di tutti gli Enti compresi nell'ambito territoriale del Bacino di riferimento è di competenza del Consiglio di Bacino, e che pertanto il Piano Finanziario del Comune di Arcole è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Bacino Verona Sud, che con deliberazione n. 19 del 05.11.2018 ha approvato il modello di Piano Economico Finanziario che deve essere obbligatoriamente utilizzato da parte dei Comuni appartenenti al Bacino.

TENUTO CONTO che il Comune di Arcole ha trasmesso a mezzo PEC con prot. 4861 il proprio Piano Finanziario per l'anno 2019 al Consiglio di Bacino Verona Sud, che ha provveduto alla relativa approvazione con visto di verifica prot. 4930;

VISTO che l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; precisando che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile, come previsto dall'art. 239, comma 1 lett. B) n. 3 del D.Lgs 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera o) n. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 213 del 07.12.2012

CON VOTI favorevoli n. 9 – (Ceretta, Trentin, Longo Mariuccia, Godi, Longo Mario, Todesco, Faveno, Carli, Boseggia,); contrari n.0, astenuti n.2 – (Barana, Cristani); legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI per l'anno 2019;
- 3) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI per l'anno 2019 così come risultanti dall'allegato prospetto;
- 4) DI STABILIRE le seguenti detrazioni / riduzioni:
 - applicazione della tariffa in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle **utenze domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione **per uso stagionale od altro uso limitato** e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: in questi casi si applica una riduzione del 30% - l'applicazione della riduzione è soggetta a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" parte 4 - componente TARI;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: anche in questi casi si applica una riduzione del 30% in presenza delle condizioni stabilite nell'art.15 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" parte 4 componente TARI;
 - applicazione della tariffa in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% **per le utenze non domestiche non stabilmente attive** ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, l'applicazione della riduzione è soggetta a quanto previsto dall'art.16 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" parte 4 - componente TARI;
 - applicazione della riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa per le utenze che si impegnino, tramite convenzione sottoscritta con modulistica approvata dalla deliberazione di C.C. n. 8 del 08.03.2017, a effettuare **il compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani**.
- 5) DI DETERMINARE per il pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2019 il modello unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24) e le seguenti scadenze:
 - pagamento entro il 31.05.2019 della prima rata in acconto, o della rata unica;
 - pagamento entro il 31.07.2019 della seconda rata a saldo.
- 6) DI DARE ATTO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il

comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- 7) DI DICHIARARE con voti favorevoli n.9 - (Ceretta, Trentin, Longo Mariuccia, Godi, Longo Mario, Todesco, Faveno, Carli, Boseggia), astenuti n. 2 – (Barana, Cristani), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento, stante l'urgenza, viene immediatamente dichiarata eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco ne proclama l'esito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RIDUZIONI E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2019.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 29-01-2019

Il Responsabile del servizio
STRAPPARAVA RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 29-01-2019

Il Responsabile del servizio
STRAPPARAVA RITA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CERETTA ALESSANDRO

Il Segretario comunale
Dott. TRESCATO GISELLA

N.ro 361 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 18-04-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. ed i.

Arcole, li 18-04-2019

Segretario Generale
Dott. TRESCATO GISELLA

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 29-04-2019

Segretario Generale
Dott. TRESCATO GISELLA

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per provvedimenti di competenza, ai sottoindicati settori ed aree comunali in data 18-04-2019

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Settore 1° - Affari Generali _____ | <input type="checkbox"/> Settore 5° - Vigilanza _____ |
| <input type="checkbox"/> Settore 2° - Servizi al cittadino, cultura,
sport e tempo libero _____ | <input type="checkbox"/> Area Contabile Ec./Fin./Tributi _____ |
| <input type="checkbox"/> Settore 3° - Servizi Demografici-
Commercio _____ | <input type="checkbox"/> Area Tecnica/Lavori Pubblici _____ |
| <input type="checkbox"/> Settore 4° - Assistenza _____ | |